

Luoghi comuni - NON conoscenza

Lo Ius regola la civitas. Lo Stato di diritto è tale in quanto è capace di garantire i diritti che riconosce

1) Scuola Pubblica Paritaria = Scuola Privata

La scuola pubblica paritaria che: **a)** svolge un servizio pubblico, **b)** un servizio riconosciuto dallo Stato e dalla civitas; **c)** fa parte di diritto e di fatto del Sistema Nazionale di Istruzione previo adempimento ad una serie di obblighi ed impegni per essere riconosciuta parte del SNI.

Costituzione Italiana, Art. 33 comma 3: "*Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione...*

2) Scuola Pubblica = Scuola gestita dallo Stato

Legge 10 Marzo 2000, n. 62: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000 che, rifacendosi al principio costituzionale della libertà educativa, sancisce all'art. 1 comma 1. "*Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.*".

Scuola Pubblica Paritaria, cattolica o non, = Scuola Privata assimilabile al diplomiifico

I dati ufficiali del Miur (organo statale) indicano che la scuola pubblica paritaria, cattolica o non, è ontologicamente "altro" dai diplomiifici, che rappresentano lo 0,5% del totale del settore istruzione, e che comunque

**Servizio Pubblico può/deve essere erogato
solo dallo Stato**

la stesse buone scuole pubbliche – statali e paritarie – desidererebbero vedere ... “*rasi al suolo, con successivo spargimento di sale*”.

Un servizio è pubblico quando è accessibile a tutti in modo libero, senza alcuna preclusione né economica, né sociale e neppure politica rispetto ai potenziali fruitori.

Nello specifico, la qualificazione oggettiva del servizio dell’istruzione come *pubblico* è che non è tale in quanto “*gestito da un soggetto statale*”, ma, al contrario, in quanto “*servizio di interesse generale*” come indicato dal Consiglio di Stato.

Di conseguenza ciò che qualifica un servizio come *pubblico* è una caratteristica intrinseca allo stesso, non dipendente dal soggetto gestore. Che quest’ultimo possa avere una fisionomia varia e distinta si evince dal principio di sussidiarietà orizzontale, che riconosce l’autonoma iniziativa privata, e nello specifico dall’art. 118 della Costituzione “*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.*”

Pertanto la *conclusione* è che il “*servizio pubblico*” della formazione e dell’istruzione può essere sia a gestione privata sia a gestione statale.

**La Scuola di Stato è l’unica offerta
gratuita, la Scuola Privata implica arricchire
I privati e privatizzare un servizio pubblico**

In virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta,

**Scuola Privata alias scuola per i ricchi
che se la devono pagare, senza gravare sullo
Stato**

come sancisce la Costituzione Italiana all'art. 30: “E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”. Compito dello Stato è quindi consentire la presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato all'uopo necessari, *come sancisce la Costituzione Italiana all'art. 33 comma 2-3.*

Pluralismo educativo funzionale alla libertà di scelta educativa della famiglia.

Art. 33 della Costituzione dice chiaramente al comma 3: “*Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.*” Una lettura pregiudizievole, e soprattutto gravemente lesiva, della famiglia – cellula sociale che precede il welfare - e dei reali compiti di uno Stato di diritto, forza l'inciso di un comma che di diritto e di fatto va letto come parte di un articolo ben più ampio e complesso e assieme a quanto abbiamo sopra specificato. Bene affermavano i nostri Costituenti nel leggere quel “*senza oneri per lo Stato*” che se lo Stato non ha l'obbligo ancor meno ha il divieto di intervenire in tal senso. Anche una lettura miope e restrittiva del testo che ci induca ad intendere l'inciso “*senza oneri per lo stato*” come un **NON** intervento da parte dello Stato non può prescindere da un necessario collegamento **a)** al verbo che lo regge e cioè *istituire* – come peraltro di fatto già è (lo Stato mai è intervenuto nei *costi di istituzione* di scuole private anche se riconosciute dallo stesso paritarie) **b)** all'unico e reale diritto riconosciuto dalla Costituzione (che si limita semplicemente a prendere atto dello status de facto) e che è il solo a dover essere garantito: **la libertà di scelta educativa che spetta alla famiglia.**

**La Scuola Statale è gratuita
quella Privata è a pagamento**

Entrambe – la scuola statale e la scuola paritaria a gestione privata - fanno parte del sistema scolastico di istruzione e formazione Integrati, garanzia di quel pluralismo educativo strumentale alla libertà di scelta educativa della famiglia che ha in capo a sè la responsabilità educativa.

Eppure la scuola pubblica a gestione statale – affatto gratuita - è pagata con le tasse dei cittadini anche di quelli che esercitando il loro diritto di scelta sono costretti a pagare una seconda volta.

Bizzarro o assurdo se si guarda al mondo e all'Europa ove con le Risoluzioni del 1984, 2012, 2013 ribadisce quei concetti semplici e di buon senso.

**Risoluzione del Parlamento Europeo
13.03.1984:**

"1. tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un'istruzione; tale diritto comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le proprie attitudini e capacità: i genitori hanno diritto di decidere in merito all'istruzione per i loro figli minorenni, secondo principi istituzionali comuni e le relative norme d'attuazione; 2. tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto all'istruzione e all'insegnamento senza discriminazione di sesso, di razza, di convinzioni filosofiche o religiose, di nazionalità o di condizione sociale o economica; 7. la libertà di insegnamento e di istruzione comporta il diritto di aprire una scuola e svolgervi attività didattica. Per esplicitare: - tale libertà deriva dal diritto dei genitori di scegliere per i propri figli, tra diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l'istruzione desiderata; 9. il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano

gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale”

Richiamo dell'UE 04/10/2012 che si riscrive:
“L'Assemblea parlamentare richiama che il godimento effettivo del diritto all'educazione è una condizione preliminare necessaria affinché ogni persona possa realizzarsi ed assumere il suo ruolo all'interno della società. Per garantire il diritto fondamentale all'educazione, l'intero sistema educativo deve assicurare l'eguaglianza delle opportunità ed offrire un'educazione di qualità per tutti gli allievi, con la dovuta attenzione non solo di trasmettere il sapere necessario all'inserimento professionale e nella società, ma anche i valori che favoriscono la difesa e la promozione dei diritti fondamentali, la cittadinanza democratica e la coesione sociale. A questo riguardo le autorità pubbliche (lo Stato, le Regioni e gli Enti locali) hanno un ruolo fondamentale e insostituibile che garantiscono in modo particolare attraverso le reti scolastiche che gestiscono (di seguito “scuole pubbliche”).”

Si confronti la tabella a fianco ove si evince chiaramente che in Italia un allievo alla scuola statale costa molto di più degli alunni delle paritarie. L'Italia resta il paese europeo che spende di più e peggio nella scuola. Se non si vuol farne una questione di diritto, se ne faccia una questione di portafoglio....

Proposte di diritto e di buon senso – Europa docet

Si abbia il coraggio delle buone idee dalle scelte scomode ma dalle soluzioni efficaci.

Si abbia, il coraggio di individuare il **costo standard dell'allievo** e - nelle forme che si riterranno più confacenti al sistema italiano - **si dia alla famiglia la possibilità di scegliere** fra buona scuola pubblica statale e buona scuola pubblica paritaria. Questo favorirà quella buona e necessaria concorrenza fra le scuole sotto lo sguardo garante dello Stato – cessando quel conflitto che lo vede assommare in sè il ruolo di gestore e garante – innalzando automaticamente il livello di qualità del sistema scolastico italiano e abbassando i costi. Questo possibile anche perché si potrà riconoscere e a valorizzare la professionalità dei docenti cessando di considerare la scuola un ammortizzatore sociale.

Quando si è in crisi un buon amministratore sa molto bene che si taglano gli sprechi, non i finanziatori buoni. La scuola pubblica paritaria non è un onere per lo Stato, bensì grazie al principio di sussidiarietà al contrario, sono questa e le famiglie che la scelgono a finanziare lo Stato facendo risparmiare ben sei miliardi di euro annui.

Anna Monia Alfieri